



REPARTO ANALISI CRIMINOLOGICHE SEZIONE ATTI PERSECUTORI

COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI PESARO E URBINO



"VIOLENZA DI GENERE INQUADRAMENTO NORMATIVO" PESARO, 27 NOVEMBRE 2010





- **"VIOLENZA DI GENERE;**
- TIPI DI VIOLENZA;
- RILIEVI STATISTICI;
- **☞** OBBLIGO DI REFERTO



VIOLENZA DI GENERE:

La **violenza di genere** è la violenza perpetrata contro donne e minori, basata sul genere, ed è ritenuta una violazione dei diritti umani.

Parlare di violenza di genere in relazione alla diffusa violenza su donne e minori significa mettere in luce la dimensione "sessuata" del fenomeno in quanto manifestazione di un rapporto tra uomini e donne storicamente diseguali, determinando le discriminazione delle donne.



VIOLENZA DI GENERE:

La violenza di genere si manifesta soprattutto all'interno della relazione di coppia, nella famiglia, all'interno di quei rapporti che dovrebbero garantire protezione, sicurezza, fiducia amore.

Mentre per la violenza sessuale vi è una varietà di autori (sconosciuti, amici, parenti, partner ed ex partner), per la violenza domestica prevale nel 90% dei casi la figura del partner (coniuge, convivente, fidanzato, amante, ex).



TIPI DI VIOLENZA:

Violenza Fisica: Picchiare con o senza l'uso di oggetti. Spintonare, tirare per i capelli, dare schiaffi, pugni, dare calci, strangolare, ustionare, ferire con un coltello, torturare, uccidere.

Violenza Psicologica: Minacciare, insultare, umiliare, attaccare l'identità e l'autostima, isolarla, impedire o controllare le sue relazioni con gli altri, essere sbattute fuori casa, essere rinchiuse in casa.

Stalking: Molestie, minacce, pedinamenti, telefonate indesiderate, controllo, sorveglianza nei confronti della vittima designata



TIPI DI VIOLENZA:

Violenza Sessuale: Fare battute e prese in giro a sfondo sessuale, fare telefonate oscene, costringere a atti o rapporti sessuali non voluti, obbligare a prendere parte alla costruzione o a vedere materiale pornografico, stuprare, rendersi responsabili di incesto; costringere a comportamenti sessuali umilianti o dolorosi, imporre gravidanze, costringere a prostituirsi.

Violenza Economica: Sottrarre alla donna il suo stipendio, impedirle qualsiasi decisione in merito alla gestione dell'economia familiare, obbligarla a lasciare il lavoro o impedirle di trovarsene uno, costringerla a firmare documenti, a contrarre debiti, a intraprendere iniziative economiche, a volte truffe, contro la sua volontà.

STUDI DI SETTORE

RAPPORTO ISTAT "LA VIOLENZA E I MALTRATTAMENTI CONTRO LE DONNE DENTRO E FUORI LA FAMIGLIA"

- Oltre 14 milioni di donne italiane sono state oggetto di violenza fisica, sessuale o psicologica nella loro vita;
- la maggior parte di queste violenze arrivano dal partner (come il 69,7% degli stupri) o dall'ambito familiare; solo nel 24,8% dei casi la violenza è stata ad opera di uno sconosciuto;
- > oltre il 90% dei casi di violenza non è mai stato denunciato;

STUDI DI SETTORE

RAPPORTO ISTAT "LA VIOLENZA E I MALTRATTAMENTI CONTRO LE DONNE DENTRO E FUORI LA FAMIGLIA"

- > 1 milione e 400mila donne (il 6,6% del totale) ha subito uno stupro prima dei 16 anni;
- > solo il 18,2% delle donne è consapevole che quello che ha subito è un reato, mentre il 44% lo giudica semplicemente "qualcosa di sbagliato" e ben il 36% solo "qualcosa che è accaduto";
- > la prima causa di morte delle donne dai 14 ai 44 anni è la violenza subita da un uomo



LA NORMATIVA ITALIANA:

- Legge n. 154 del 2001: "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari": che prevede l'allontanamento del familiare violento per via civile o penale e misure di protezione sociale per le donne che subiscono violenza.
- Legge n. 66 del 1996 : "Norme contro la violenza sessuale": ha segnato un cambiamento fondamentale nella cultura giuridica, infatti il concetto di violenza sessuale è passato da "reato contro la morale e il buon costume" a "reato contro la persona e contro la libertà individuale"



LA NORMATIVA ITALIANA:

Legge n. 38 del 2009: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonchè in tema di atti persecutori": introduce il reato di atti persecutori, ovverosia delle condotte riconducibili al fenomeno del c.d. "Stalking". Il nuovo delitto incrimina le condotte reiterate di molestia o minaccia che causino rilevanti disagi psichici alla persona offesa.



L'OBBLIGO DI REFERTO

Art. 334 c.p.p.

Chi ha l'obbligo del referto [c.p. 365] deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.

Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.

Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.



L'OMISSIONE DI REFERTO

Art. 365 c.p.

Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'autorità indicata <u>nell'articolo 361</u> (autorità giudiziaria od un'altra che a quella abbia obbligo di riferirne), è punito con la multa fino a euro 516

Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

Causa di non punibilità: art. 384 "...per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore"- (cfr. art. 54 c.p. sulla stato di necessità)



REFERTO. GIURISPRUDENZA.

L'obbligo del referto sorge nel momento in cui il sanitario viene a trovarsi di fronte a un caso che può presentare i connotati di un delitto perseguibile di ufficio. Occorre, pertanto, che il giudice accerti, tenendo conto della peculiarità del caso concreto, sia pure con valutazione "ex ante", se il sanitario abbia avuto conoscenza di elementi di fatto dai quali desumere, in termini di astratta possibilità, la configurabilità di un simile delitto e abbia avuto la coscienza e volontà di omettere o ritardare il referto (Cassazione Penale)



REFERTO. GIURISPRUDENZA.

In tema di omissione di referto, il dolo consiste nella conoscenza da parte del sanitario di tutti gli elementi del fatto per il quale egli ha prestato la propria opera, dai quali può desumersi in termini di possibilità la configurabilità di un delitto perseguibile d'ufficio, e dalla coscienza e volontà di omettere o ritardare di riferirne all'autorità giudiziaria o ad altra autorità indicata nell'art. 361 cod. pen. (quelle che hanno obbligo di riferire all'A.G.) Ne consegue che il reato non è realizzato allorché il sanitario, nonostante una rappresentazione oggettivamente erronea della non perseguibilità d'ufficio del fatto esaminato, abbia comunque valutato compiutamente le risultanze di cui egli poteva concretamente disporre, alla luce delle quali sia confortata la ritenuta insussistenza possibilistica di un delitto perseguibile d'ufficio (Cassazione Penale)



- Art. 572 c.p.: Maltrattamenti in famiglia;
- Art. 570 c.p.: Violazione degli obblighi di assistenza familiare;
- Art. 609-bis c.p. e ss.: Violenza sessuale;
- Art. 610 c.p.: Violenza privata;
- Art. 612 c.p.: Minaccia
- Art. 612-bis c.p.: Atti persecutori
- Art. 581 c.p.: Percosse
- Artt. 582 c.p. e ss.: Lesione personale
- Art. 583 bis: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili



Art. 572 c.p. Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente (abuso dei mezzi di correzione o di disciplina), maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave [c.p. 583], si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.



Art. 572 c.p.

Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli. Giurisprudenza

1. Il delitto di maltrattamenti in famiglia è costituito da una condotta abituale che si estrinseca con più atti, delittuosi o meno, che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi ma collegati da un nesso di abitualità ed avvinti nel loro svolgimento da un'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica o il patrimonio morale del soggetto passivo, cioè, in sintesi, di infliggere abitualmente tali sofferenze. E ad integrare l'abitualità della condotta non è necessario che la stessa venga posta in essere in un tempo prolungato, essendo sufficiente la ripetizione degli atti vessatori, come sopra caratterizzati ed "unificati", anche se per un limitato periodo di tempo.



Art. 572 c.p.

Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli. Giurisprudenza

2. I maltrattamenti sono caratterizzati da una pluralità di azioni, le quali, considerate nel loro insieme, compongono il reato. Invero, caratteristica del reato abituale, in cui rientrano i maltrattamenti, è che ciascuna delle singole azioni rappresenta un elemento della serie, al realizzarsi della quale sorge la condotta tipica. (Nella specie, i giudici di merito avevano accertato che la vittima veniva sottoposta a continue sofferenze con una serie di atti lesivi dell'integrità fisica e morale).



Art. 572 c.p.

Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli. Giurisprudenza

3 Nello schema del delitto di maltrattamenti in famiglia rientrano non soltanto le percosse, le minacce, le ingiurie e le privazioni imposte alla vittima, ma anche gli atti di scherno, di disprezzo, di umiliazione, di vilipendio e di asservimento che cagionano durevole sofferenza morale. Fra tali ultimi atti che consistono in sofferenze morali vere e proprie debbono farsi rientrare anche i tentativi e le azioni diretti ad ottenere pratiche sessuali contro natura, sempre s'intende che essi atti non realizzino, per difetto di un qualche elemento, le ipotesi delittuose di cui agli artt. 519 e 521 cod. pen. e sempreché essi si rivelino come manifestazioni consapevoli di recare o produrre, nella vittima offesa, disprezzo, umiliazione, vilipendio o asservimento e che la vittima stessa finisca per subirli al di fuori e al di là di uno specifico fatto di violenza, ma nell'ambito delle complessive sofferenze infertegli.



Art. 572 c.p.

Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli. Giurisprudenza

4. Il reato di maltrattamenti familiari sussiste quando l'agente sottoponga il soggetto passivo ad una serie di sofferenze fisiche e morali in modo che i singoli atti vessatori siano uniti tanto da un legame di abitualità (elemento oggettivo), quanto dalla coscienza e volontà (elemento soggettivo) di porre in essere tali atti. È da escludere quindi che sporadici episodi di violenza, del tutto occasionali, possano integrare un'abituale condotta vessatoria, tale da integrare il reato in esame.



Art. 572 c.p. Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli. Giurisprudenza

5. In tema di maltrattamenti familiari, correttamente il giudice di merito desume dalla ripetitività dei fatti di percosse e di ingiurie l'esistenza di un vero e proprio sistema di vita di relazione abitualmente doloroso ed avvilente, consapevolmente instaurato dall'agente, a seguito di iniziali stati di degenerazione del rapporto familiare. Per la configurabilità del reato non è richiesta una totale soggezione della vittima all'autore del reato, in quanto la norma, nel reprimere l'abituale attentato alla dignità e al decoro della persona, tutela la normale tollerabilità della convivenza.



Art. 609 bis c.p. Violenza sessuale

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi

Si procede a querela di parte; si procede d'ufficio se ricorre una delle circostanza previste dall'art. 609 septies, ultimo comma.



Art. 609 bis c.p. Atti sessuali con minorenne

Soggiace alla pena stabilita <u>dall'articolo 609-bis</u> chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

- 1) non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza

Al di fuori delle ipotesi previste <u>dall'articolo 609-bis</u>, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste <u>nell'articolo</u> <u>609-bis</u>, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.

Si applica la pena di cui <u>all'articolo 609-ter</u>, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci (in questo caso si procede d'ufficio)

23



Art. 609 septies c.p. Querela di parte

I delitti previsti dagli <u>articoli 609-bis (violenza sessuale), 609-ter (circostanze aggravanti) e 609-quater</u> (atti sessuali con minorenne) sono punibili a querela della persona offesa.

Salvo quanto previsto <u>dall'articolo 597</u>, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

- 1) se il fatto di cui <u>all'articolo 609-bis</u> è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto (dal 2006: prima era anni 14);
- 2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;
- 3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
- 4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
- 5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui <u>all'articolo 609-quater</u>, ultimo com?na (se la persona offesa è minore di anni 10).



Art. 582 c.p. Lesione personale

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli <u>articoli 583 e 585</u>, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte <u>dell'articolo 577</u>, il delitto è punibile a querela della persona offesa



Art. 583 c.p. Circostanze aggravanti

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo,

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2. la perdita di un senso;
- 3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;



Art. 583 bis c.p.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia



Art. 585 c.p. Circostanze aggravanti

Nei casi previsti dagli <u>articoli 582, 583, 583-bis (mutilazione degli organi genitali femminili) e 584</u> (omicidio preterintenzionale), la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'<u>articolo 576</u>, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'<u>articolo 577</u>, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite.

Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono:

- 1. quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;
- 2. tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo. Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti





REPARTO ANALISI CRIMINOLOGICHE

Dī

COMANDO PROVINCIALE

PESARO

CARABINIERI SEZIONE ATTI PERSECUTORI E URBINO



FINE